



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO  
DEL 04/02/2020

OGGETTO: Franchigie polizza rc auto Unipol - sx 46/19, sx 74/19, sx 82/19. Impegno di spesa.  
Provvedimento in sostituzione della determina n. 40 del 21/01/2020.

Onere: € 319,6 = IVA compresa.

Dato atto che alla determinazione n. 40 del 21/01/2020, per un errore tecnico in fase di firma, è stato allegato un documento non corrispondente al testo originale;

Ritenuto pertanto opportuno adottare un nuovo provvedimento, in annullamento e sostituzione della determina n. 40 del 21/01/2020, riportando il testo che segue:

Premesso che:

- il Comune di Treviso ha sottoscritto la polizza responsabilità civile per i veicoli a motore e natanti n. 77631 con la società Unipol Assicurazioni SpA, a copertura del periodo 31.05.2016 – 31.05.2020 - CIG 659786064F;
- la stessa prevede delle franchigie a carico del Comune contraente in caso di risarcimento del danneggiato, per un importo fisso a sinistro;

Considerato che con estratto conto prot. n. 185654 del 11.12.2019, Unipol Assicurazioni SpA ha chiesto di recuperare la franchigia per i seguenti sinistri:

- n. 1-8001-2019-0139607 del 28/07/2018 per un importo di € 19,60 (sx 46/2019);
- n. 1-8101-2019-0714877 del 13/08/2019 per un importo di € 150,00 (sx 74/2019);
- n. 1-8101-2019-0784798 del 04/09/2019 per un importo di € 150,00 (sx 82/2019);

Dato atto che si è reso necessario acquisire chiarimenti in ordine agli importi da liquidare e che quindi non è stato possibile assumere l'impegno di spesa entro il termine del 13 dicembre 2019 previsto dalla Ragioneria;

Considerato, altresì, che:

- dalla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7.07.2011, par. 4.13 si desume che "*I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore*";
- secondo le nuove regole tecniche per l'emissione dei documenti informatici, "*risarcimenti ed indennizzi*" è una delle voci di esclusione dal codice cig;
- le franchigie in questione riguardano rimborsi a terzi per sinistri rc auto, perciò rientrano nella fattispecie sopra indicata;

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma di € 319,60 sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" U.1.10.04.01.003 a favore di Unipol Assicurazioni SpA via Stalingrado 59/a - Bologna - P. IVA 00284160371 (cod. Ascot 11735), con esigibilità nell'anno 2019;

Dato atto che:

- l'art. 6 del D.L. 78/2010 comma 14, convertito nella L. 122/2010, prevede dei vincoli per spese relative a veicoli rientranti nella categoria specifica "autovetture";
- in base al comma 905 della L. n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), "*...a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente...*" non trovano applicazione, tra le altre, le disposizioni relative a "*...l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...*";
- il Comune di Treviso ha soddisfatto le condizioni richieste dal comma 905 della L. n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), di conseguenza **dal 1° maggio 2019** non trovano più applicazione, tra l'altro, l'art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012, relativo ai vincoli per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

Considerato, altresì, che i veicoli coinvolti nei sinistri in questione in ogni caso non soggetti a limiti di spesa;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato l'art. 2 del regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

### **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in premessa, di adottare il presente provvedimento che annulla e sostituisce la precedente determina n. 40 del 21/01/2020;

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 319,60 per il pagamento delle franchigie relative ai sinistri sopra indicati, sul capitolo 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" U.1.10.04.01.003 a favore di Unipol Assicurazioni SpA via Stalingrado 59/a - Bologna - P. IVA 00284160371 (cod. Ascot 11735), con esigibilità nell'anno 2020 e di rinviare a successivo atto la liquidazione delle suddette somme.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

prende atto dell'annullamento della determina n. 40 del 21.01.2020 e conseguentemente rileva l'economia all'imp. 2020/1388.

impegna la somma di € 319,60 favore di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (ascot 11735) per franchigia a carico del comune su sinistri, imputandola nell'esercizio 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 112301/10 "Spesa per assicurazioni diverse" (U. 1.10.04.01.003) - imp. 2019/1498;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria